

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Lorenzo Fioramonti
cerimoniale.ministro@istruzione.it
segreteria.ministro@istruzione.it

Al Capo di Gabinetto
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Luigi Fiorentino
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
segreteria.cdg@istruzione.it

Al Vice Capo di Gabinetto
Rocco Pinneri
segreteria.pinneri@istruzione.it

Al Dirigente relazioni sindacali MIUR
Tonino Proietti
tonino.proietti@istruzione.it

LORO SEDI

Proposte Anief in vista del tavolo politico presso il Miur – Ufficio di Gabinetto sul contenzioso pendente riguardo il titolo di Diploma Magistrale conseguito entro il 2002 ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Una delle problematiche più urgenti, com'è noto, riguarda i diplomati magistrale. La categoria è segmentata in vari gruppi in virtù dei vari contenziosi attivati a partire dall'impugnazione del Decreto Ministeriale 235 dell'aprile 2014 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 2014-2017.

Prima del contenzioso seriale che ha investito le aule dei tribunali di tutta Italia, nella fase prodromica, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza del 5 giugno 2013, con parere n. 03813/2013 sull'affare **4929/2012** aveva evidenziato l'illegittimità del D.M. n. 62 del 2011, con il quale si era dato avvio alla presentazione delle domande per la costituzione delle graduatorie per gli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, *“nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297”*.

Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale recepisce il parere **4929/2012** del

Consiglio di Stato (allegato al DPR) relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

In sostanza il Consiglio di Stato aveva sancito che:

- i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia.
- i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Nel parere, che viene accolto nella sua interezza dal DPR, di conseguenza si riconosce il diritto dei maestri diplomati all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude, con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l'analoga richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

La modifica del quadro normativo crea i presupposti per l'attivazione dei contenziosi per l'inserimento dei diplomati magistrale all'interno delle G.A.E di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dopo le prime sentenze favorevoli, il contenzioso ha cominciato ad assumere proporzioni sempre più importanti. Per essere inclusi nelle graduatorie a esaurimento, ai docenti diplomati magistrali bastava presentare il ricorso di urgenza e, dopo poco tempo, il giudice ne disponeva l'inclusione con ordinanza cautelare. Il Ministero dell'Istruzione, quindi, con la nota n. 5237 del 24 febbraio 2016, si era conformato all'orientamento del Consiglio di Stato e aveva risolto il problema della provvisorietà dei provvedimenti tramite l'apposizione di una clausola risolutiva espressa nei contratti individuali di lavoro dei docenti interessati.

In pratica, nei singoli contratti era stata inserita una dicitura nella quale veniva chiarito che, in caso di esito sfavorevole del giudizio in corso, il rapporto di lavoro in essere veniva automaticamente risolto. Ciò valeva sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze. Il Consiglio di Stato, però, avendo constatato che il contenzioso sulla questione cresceva esponenzialmente e che i potenziali ricorrenti avrebbero potuto raggiungere la cifra record di 60mila, ha ritenuto necessario un supplemento di riflessione. Per questo motivo, ha investito della questione l'Adunanza Plenaria, che in virtù della sentenza n. 11 del 20 dicembre 2017 e della sentenza del 27 febbraio 2019, n.4, conferma che il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il supremo collegio, quindi, per ben due volte ha stabilito che i possessori dei diplomi magistrali conseguito entro il 2001-2002 non fossero titolari del diritto di essere inclusi nelle graduatorie a esaurimento. Dopo di che il Consiglio di Stato si è conformato all'orientamento espresso dall'Adunanza rigettando (e continuando a rigettare) i ricorsi. Di qui l'imminenza dei licenziamenti.

I diplomati magistrali assunti per effetto dell'inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento, saranno inevitabilmente licenziati, anche in corso d'anno, man mano che il Consiglio di Stato emetterà le sentenze di rigetto dei loro ricorsi. Sentenze dall'esito scontato perché si basano sull'orientamento dell'Adunanza Plenaria. Lo scorso anno, il legislatore aveva previsto una misura speciale per la categoria in analisi attraverso il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 96/2018, che prevedeva:

- diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l'esecuzione delle sentenze, il loro contratto trasformato in una supplenza al 30/06/2019;
- diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l'esecuzione delle sentenze, il loro contratto trasformato in una supplenza al 30/06/2019

Un contentino che non trova riscontro in questa fase iniziale del governo “giallo/rosso” che non sembrerebbe orientato a prendere un'analogia decisione. Sebbene tale avviso fosse stato già formalizzato in sede di approvazione del decreto “salvaprecari” da parte del governo “giallo verde”.

Anief ha già abbondantemente ribadito al ministro Fioramonti le proprie rivendicazioni attraverso il Presidente Nazionale Marcello Pacifico durante il primo incontro ufficiale con delle richieste per risolvere definitivamente il problema:

- confermare i contratti in essere stipulati durante l'anno scolastico, in attesa delle sentenze di merito, e prevedere un nuovo concorso riservato anche per la scuola primaria e dell'infanzia, come già previsto dal “Decreto Dignità”;
- riaprire annualmente le Graduatorie a Esaurimento, e comunque estendere il doppio canale di reclutamento, in caso di loro esaurimento, alle attuali graduatorie di istituto, trasformate in provinciali, aperte nuovamente, a cadenza annuale, anche al personale neo-laureato in Scienze della Formazione primaria;
- confermare nei ruoli i docenti che sono stati assunti con riserva e hanno superato l'anno di prova, anche in caso di licenziamento già avvenuto.

Si resta disponibili a discutere le soluzioni più opportune per garantire la continuità didattica, non perdere questo patrimonio di risorse umane e garantire il diritto di chi ha un titolo a fare il supplente e vuole spenderlo anche per essere assunto nei ruoli, nello stesso profilo.

Palermo, 21 ottobre 2019

Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico

